

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI

Ricorso per il piano del consumatore ex art. 12 bis lege n. 3/12

Per Emanuela Santino, nata a Portici (NA) il 06/09/1944 (CF: SNTMNL44P46G902T) ed ivi residente in [REDACTED], rappresentata e assistita, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Francesca Scoppetta, C.F. SCPFNC71R54H501A del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio della stessa sito in Roma, Viale Cardinal Ginnasi, 8 con i seguenti recapiti pec francescascoppetta@ordineavvocatiroma.org e fax 0656307744 che si indicano per le comunicazioni di legge ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136 C. 3 C.P.C e art. 176 c.p.c;

* * * * *

Oggetto: Ricorso per il piano del consumatore ex art. 12 bis lege n. 3/12 e contestuale istanza di sospensione della procedura esecutiva.

* * *

A. Premesse

- La ricorrente versa in una condizione di sovraindebitamento, così come definita all'art. 6 della L. 3/2012 e che per la stessa non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, L. 3/2012;
- La ricorrente intende avvalersi di una delle procedure di cui alla legge 3/2012 ed, in particolare, a fronte della propria situazione economica patrimoniale e finanziaria, come meglio di seguito descritta, sembra opportuno fare ricorso per l'ammissione del piano del consumatore ex art. 8 legge 3/2012;
- A fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni in essere e il patrimonio prontamente liquidabile, la ricorrente, a mezzo dello scrivente procuratore, rivolgeva istanza per la nomina del Professionista ex art. 15, comma 9, L. 3/2012 presso l'OCC, Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;
- a seguito del deposito della suddetta istanza veniva nominato L'Avv. Antonio Iodice, del Foro di Santa Maria Capua Vetere, quale Professionista incaricato per svolgere le funzioni di Gestore della Crisi;
- A seguito del primo incontro è stata consegnata al Gestore nominato tutta la documentazione utile ad illustrare la situazione economico patrimoniale e finanziaria del ricorrente;
- Successivamente il Gestore consegnava la Relazione Particolareggiata di cui all'art. 15, comma 6 e art. 9, comma 2 e 3 bis, L. 3/2012, qui allegata;
- La debitrice presenta una complessiva posizione debitoria che di seguito si espone e il cui totale accertato è pari a € **76.360,91** a cui si aggiungono le spese di procedura ammontanti ad € 7.554,58 oltre iva, per un totale complessivo della posizione debitoria pari ad € 83.915,49;

- La ricorrente è comproprietaria al 50%, congiuntamente alla figlia [REDACTED], titolare della quota residua, del bene immobile sito in [REDACTED] ed identificato dai seguenti dati catastali: [REDACTED].

Tutto ciò premesso la ricorrente, come sopra rappresentata, assistita e domiciliata, espone e precisa quanto segue.

B. Indicazione delle cause di sovra indebitamento e meritevolezza

1) Cause di sovraindebitamento

La situazione di crisi economica e finanziaria in cui versa la sig.ra Santino è da ricondurre agli accadimenti sopravvenuti, soprattutto di carattere familiare, che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario della ricorrente.

Il marito della sig.ra Santino, infatti, sig. [REDACTED], dal quale si è separata consensualmente nel 1995, è deceduto l'11 luglio 2012, lasciando un rilevante debito legato all'attività imprenditoriale della quale era titolare.

Detta attività era già stata dichiarata fallita con sentenza n. [REDACTED] del Tribunale di Napoli. Dal fallimento, uno degli attuali creditori principali della ricorrente, Banca [REDACTED] (poi oggetto di varie cessioni sino all'odierna [REDACTED], veniva parzialmente soddisfatto nella misura di € 6.276,34, in virtù di Decreto Ingiuntivo n. [REDACTED] Residuava, così, un credito pari ad € 52.197,50, a fronte dell'ammontare complessivo pari ad € 68.619,76.

Tale parziale soddisfazione è stata realizzata in sede di fallimento, grazie alla vendita all'asta della quota allora di proprietà del fu sig. [REDACTED], dell'immobile sito in [REDACTED], (catastalmente identificato in premessa); quota che è stata acquistata dalla loro figlia [REDACTED].

La ricorrente diveniva, quindi, unica debitrice del credito residuo suddetto.

Si precisa, infatti, che la sig.ra Santino aveva sottoscritto nel 1986, contratto di garanzia fideiussoria illimitata per le linee di credito accese dal marito per la gestione della propria attività imprenditoriale, divenendo anche per questo la diretta destinataria del recupero forzato del credito.

Il fallimento si chiudeva con riparto definitivo dichiarato esecutivo in data 24-25/09/2015.

Il credito residuo della banca veniva ceduto, nell'ambito di varie operazioni di cartolarizzazione, a [REDACTED] (già [REDACTED]) e per essa [REDACTED].

██████████, intraprendeva, quindi, un'azione esecutiva nei confronti dell'odierna ricorrente, incardinando presso il Tribunale di Napoli il procedimento per pignoramento immobiliare n. ██████████ R.G.E., della quota di proprietà della sig.ra Santino sull'immobile individuato in epigrafe.

La predetta procedura, poi, è stata sospesa dal giudice dell'esecuzione per l'instaurazione di un procedimento di divisione endoesecutivo al quale prendeva parte anche la comproprietaria sig.ra ██████████. Si costituiva, a mezzo dello scrivente legale, la sig.ra Santino eccependo la nullità del contratto di fideiussione illimitata e dell'atto di cessione del credito. Il giudizio si trova in fase di decisione ma si vedrà meglio di seguito (capitolo "F" del presente atto).

La sig.ra Santino già si trovava in difficoltà economica quando si è aggiunto l'odierno debito principale che ha compromesso definitivamente gli equilibri. Ella, infatti, alla morte del marito e con una figlia a carico, non riusciva con la sua sola pensione a far fronte alle spese mensili per il loro sostentamento ed è stata, così, costretta a richiedere un finanziamento a ██████████, in data 27 luglio 2011. Poi, a richiederne un altro a ██████████, il 12 agosto 2014, per far fronte alle spese legali dei precedenti difensori della ricorrente occorse per la partecipazione ai giudizi a carico del marito, deceduto nell'anno 2012.

Per questo motivo, quando si è aggiunto il debito con ██████████, la ricorrente si è trovata a non reggere più la pressione economica, entrando così in crisi per sovraindebitamento. Nonostante ciò, a dimostrazione della sua diligenza e buona fede, è riuscita comunque a rispettare le scadenze con ██████████, saldando il debito e chiudendo definitivamente ogni pendenza con i predetti creditori.

Il Gestore, infatti, ha ritenuto, dandone atto nella sua relazione particolareggiata, che al momento dell'assunzione delle obbligazioni la sig.ra Santino era in una posizione economico-finanziaria tale da poter affrontare le obbligazioni assunte, esprimendo parere positivo sull'esistenza della diligenza ai fini della procedura in essere.

2) Requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex articolo 7, lege n. 3/12.

La ricorrente non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione ed in particolare la stessa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012 e non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge.

La ricorrente inoltre non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta anche dalla visura protesti, dalla visura al PRA, da quella catastale e ipotecaria, nonché dai certificati estratti presso la procura della repubblica territorialmente competente ed

allegati alla relazione dettagliata e come è stato altresì verificato dal Gestore della Crisi nominato mediante verifica della documentazione dimessa, accesso agli atti e interrogazione del debitore.

E' opportuno evidenziare che la sig.ra Santino ha sempre assunto impegni onerosi con la consapevolezza di poterli fronteggiare con responsabilità e serietà, come dimostrato anche con il saldo dei debiti intercorsi con [REDACTED]. Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere alle obbligazioni, primario rilievo hanno dunque assunto le necessità legate alla vita quotidiana, intese come spese indispensabili a far fronte alla soddisfazione dei suoi bisogni primari essenziali, come il diritto alla casa, alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

Da quanto sopra si evince con chiarezza che la ricorrente ha dimostrato in tutti i modi la propria volontà di adempiere. La sig.ra Santino ha attualmente fatto ricorso a questo Illustrissimo Tribunale per la richiesta di accoglimento di un "Piano del Consumatore" atto ad implementare la soddisfazione creditoria.

3) Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex articolo 6 lege n. 3/12.

Sotto il profilo oggettivo la situazione del ricorrente rientra nel requisito normativo del "sovraindebitamento" a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni. In particolare dall'analisi dei redditi percepiti dalla sig.ra Santino, svolta dal Gestore della Crisi nella sua Relazione Particolareggiata, si può verificare che le spese per il proprio sostentamento sono di poco inferiori alle entrate e la differenza costituisce proprio quel surplus che si intende offrire per la realizzazione del presente piano.

Da quanto sopra emergono chiaramente le difficoltà finanziarie a cui la ricorrente è dovuta andare incontro.

C. Situazione passivo

1) Situazione debitoria

Per evidenziare la tipologia dei debiti ed il totale residuo dovuto si riportano le tabelle dettagliate, così come elaborate dal Gestore della Crisi:

Dettaglio situazione debitoria

Il valore stimato dal Gestore della Crisi sulla base della perizia CTU del è di € 300.000,00, dunque, la quota di proprietà della ricorrente ha un valore di stima pari ad € 150.000,00.

2) Rapporti di conto corrente

La sig.ra Santino è titolare del conto corrente intrattenuto presso la banca [REDACTED] identificato con n. [REDACTED] sul quale riceve la pensione.

3) Beni mobili registrati

La ricorrente non è proprietaria di alcun bene mobile registrato.

4) Analisi Reddittuale

L'unica entrata della sig.ra Santino è costituita dalla pensione di categoria VOCTPS, con reddito medio calcolato dal Gestore Avv. Antonio Iodice, sulla base delle C.U. 2016, 2017, 2018, 2019 prodotte, di € 28.185,00 lordi annui, pari a circa € 1.500,00 mensili al netto delle trattenute, su cui grava la cessione del quinto su descritta di € 200,00 circa, nei confronti di [REDACTED].

E. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento

La ricorrente, per provvedere al proprio sostentamento è attualmente gravata da spese mensili incompressibili. Tali spese sono state stimate in € 1.164,00 mensili, così ripartite:

COSTO	QUOTA MENSILE €
Manutenzione casa	€ 50,00
Spese alimentari	€ 350,00
Luce	€ 50,00
Gas	€ 25,00
Acqua	€ 25,00
Condominio	€ 184,00
Abbigliamento	€ 100,00

Igiene personale e della casa	€. 70,00
TARI / TARSU	€. 30,00
Telefono	€. 40,00
Luci cimiteriali	€. 20,00
Garage	€. 70,00
Spese mediche e farmaci	€. 150,00
TOTALE Spese Mensili	€. 1164,00

Come si può facilmente notare, le entrate della ricorrente riescono a soddisfare le spese necessarie al proprio fabbisogno quotidiano con un piccolo margine che, come si vedrà in seguito, verrà offerto per la realizzazione del piano del consumatore.

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Gestore della Crisi nella propria Relazione Particolareggiata, la ricorrente avanza la seguente proposta del

F. Piano del Consumatore

1) Proposta

Alla luce di quanto sopra esposto e della situazione di sovraidebitamento evidente in cui versa la ricorrente, attesa la comprovata volontà della stessa di volervi porre rimedio, assicurando ai creditori una soddisfazione assolutamente migliore rispetto a quella conseguente all'attuale situazione di difficoltà, si propone, per i debiti in essere e per le spese della procedura in oggetto, il seguente piano del consumatore.

Per ricomporre la situazione debitoria, accertata in complessivi € 76.360,91, cui si aggiungono € 7.554,58 oltre ad iva per le spese per la procedura, e così in totale € 83.915,49, risulta conveniente un piano del consumatore basato sulla capacità reddituale della ricorrente e sulla chiara e comprovabile "convenienza" per il ceto creditorio nell'accoglimento di tale strumento, rispetto ad una procedura di liquidazione del patrimonio.

La scelta del Piano del Consumatore è supportata dalle seguenti considerazioni:

- la sig.ra Santino è titolare di pensione Inps ed ha un reddito medio mensile di € 1.500,00 circa;

consegna del contratto di garanzia al fideiussore e il secondo per omessa limitazione della garanzia, in violazione delle norme sull'Anti Trust (art. 2, co. 2, lett. A, L. 287/90).

In relazione al primo motivo, si rende noto che non è mai stato consegnato alla ricorrente, come neanche prodotto in giudizio, alcun documento che attestasse la riduzione della fideiussione secondo quanto imposto dalla normativa e dalla giurisprudenza (con tutta probabilità ciò in quanto tale riduzione non è mai avvenuta). Allo stato, dunque, la garanzia fideiussoria è tutt'ora illimitata, quindi illegittima, nulla.

Senza voler tediare l'adito Giudice con disquisizioni dottrinali e sulle interpretazioni giurisprudenziali, si tiene comunque a precisare i motivi di diritto che rendono quanto mai legittima se non doverosa una discreta riduzione del relativo debito/credito.

Il diritto - anche per il fideiussore - di ottenere la consegna della documentazione dalla Banca trae fondamento dall'art. 119 TUB, ma ancor prima dal dovere di comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c. e secondo correttezza (art. 1175 c.c).

É di tutta evidenza che già questo sarebbe elemento sufficiente per valutare una nullità del titolo presupposto. La garanzia fideiussoria, inoltre, è stata sottoscritta nel 1985 come fideiussione omnibus considerata e dichiarata illegittima per violazione delle norme anticoncorrenziali ai danni del consumatore.

La Corte di Cassazione n. 13846/2019 arriva a stabilire un ineludibile verdetto di nullità delle fideiussioni omnibus predisposte dall'ABI e utilizzate da tutte le banche italiane. Il principio di diritto su cui si base la Corte è la violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera A della L. n. 287 del 1990 (c.d. Legge Antitrust). Detta sentenza richiama, ribadendo, il principio enunciato qualche anno prima dalla I Sezione della Corte, con la sent. N. 29810/2017. In pratica afferma che tutte le fideiussioni illimitate di tutte le banche italiane sono nulle. *“Il giudice del merito -prosegue- è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione, o non attuazione, della prescrizione contenuta nel provvedimento amministrativo con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario”*. Nullità, peraltro, incontestabilmente rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio.

Infine, le varie cessioni che ha subito il credito sino all'odierna Fino 2 Securitisation, non sono mai state notificate alla ricorrente n.q. di fideiussore con conseguente nullità delle cessioni medesime.

Per questi motivi si ritiene che una cospicua riduzione di questo debito sia un giusto compromesso per il creditore.

Alla luce delle suesposte considerazioni, lo sforzo massimo perseguibile dalla ricorrente in termini di esborso economico per la realizzazione del presente piano, è anche sostenibile sotto un profilo etico.

La ricorrente, pertanto, offre la corresponsione di una somma iniziale di € 8.000,00 eseguita dalla figlia Sig.ra [REDACTED] che si costituisce garante della corretta esecuzione del piano, oltre al versamento, in 120 rate mensili (durata 10 anni) di € 320,00, della somma di € 38.400,00. In totale, il pagamento proposto è pari ad € 46.400,00 a fronte del debito accertato in € 76.360,91 complessivi.

3) Sintesi del Piano del consumatore

La Sig.ra Santino ha proposto un Piano del consumatore *ex art. 12-bis e ss. L. 3/2012* quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione, seppur parziale, del ceto creditorio e conservare l'unico immobile di proprietà adibito a casa familiare per lei e la figlia.

La proposta prevede il versamento in favore di tutti i creditori privilegiati e chirografari, con diverse percentuali di soddisfo, tenuto conto delle cause legittime di prelazione, di complessivi €. 46.400,00, così suddivisi:

- €. 8.000,00 in un'unica soluzione da parte della garante, Sig.ra [REDACTED];
- €. 38.400,00 in n. 120 rate mensili (10 anni) di pari importo.

Nel dettaglio:

- Pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione quali il compenso dell'OCC e, più in generale, delle spese di procedura;
- Pagamento parziale (51,92%) del credito vantato da [REDACTED] in misura comunque superiore all'importo ricavabile da una eventuale vendita all'asta del bene sottoposto a procedura esecutiva;
- Pagamento parziale (39,64%) del creditore chirografario [REDACTED];
- Pagamento integrale (100%) del credito vantato da Agenzia Entrate Riscossione S.p.A.;

Il debito complessivo, pari ad €. 46.400,00 (al netto della falcidia di €. 40.177,50), sarà corrisposto secondo il seguente quadro di soddisfazione

CREDITORE	RESIDUO	IMPORTO CORRISPOSTO	ABBATTIMENTO	PERCENTUALE SODDISFAZIONE
Compenso OCC (PREDEDUZIONE)	€. 9.216,59	€. 9.216,59	€. 0,00	100%
[REDACTED]	€. 55.474,82	€. 28.806,45	€. 27.668,37	51,92%

(CHIROGRAFO)				
██████████	€. 20.726,00	€. 8.216,87	€. 12.509,13	39,64%
(CHIROGRAFO)				
AER	€. 113,00	€. 113,00	€. 0,00	100%
(PRIVILEGIO)				
AER	€. 47,09	€. 47,09	€. 0,00	100%
(CHIROGRAFO)				
TOTALE	€. 85.577,50	€. 46.400,00	€. 40.177,50	54,21%

I singoli pagamenti mensili saranno disposti come segue:

CREDITORE	IMPORTO	RATA	NUMERO RATA / IMPORTO RATA	TOTALE
Compenso OCC	€. 9.216,59	Rata n. 1	n. 1 X 1.000,00	€. 1.000,00
		Dalla rata n. 2 alla rata n. 26	n. 25 X 320,00	€. 8.000,00
		Rata n. 27	n. 1 X 216,59	<u>€. 216,59</u>
				€. 9.216,59
██████████	€. 28.806,45	Rata n. 1	n. 1 X 7.000,00	€. 7.000,00
		Rata n. 27	n. 1 X 103,41	€. 103,41
		Dalla rata n. 28 alla rata n. 94	n. 67 X 320,00	€. 21.440,00
		Rata n. 95	n. 1 X 263,04	<u>€. 263,04</u>
			€. 28.806,45	

	€. 8.216,87	Rata n. 95 Dalla rata n. 96 alla rata n. 120 Rata n. 121	n. 1 X €. 56,96 n. 25 X €. 320,00 n. 1 X 159,91	€. 56,96 €. 8.000,00 <u>€. 159,91</u> €. 8.216,87
AER	€. 160,09	Rata n. 121	n. 1 X €. 160,09	<u>€. 160,09</u> € 160,09
TOTALE	€. 46.400,00	Rata n. 1 Dalla rata n. 2 alla rata n. 121	n. 1 X €. 8.000,00 n. 120 X €. 320,00	€. 8.000,00 <u>€. 38.400,00</u> €. 46.400,00

G. Probabile convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria

Il Gestore ha effettuato la valutazione, ai sensi dell'art. 9, comma 3-*bis*, lett. e) della L. 3/2012, della convenienza del piano del consumatore in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà della ricorrente, costituiti dall'unico bene immobile posseduto.

In particolare, l'immobile sito in [REDACTED] di proprietà della signora Santino Emanuela, per la quota di ½, sulla base della stima effettuata dal perito nominato nella procedura esecutiva pendente innanzi a Codesto Tribunale e recante R.G.E. [REDACTED], ha un valore di mercato di complessivi €. 300.000,00; la quota di proprietà della Sig.ra Santino è stata, pertanto, valutata in €. 150.000,00.

Orbene, come già evidenziato, trattandosi di quota indivisa di un bene che, come attestato dallo stesso perito, non risulta comodamente divisibile e/o frazionabile, se non previo radicale intervento di ristrutturazione, il presumibile valore di realizzo non può non tener conto anche di tale circostanza.

In ogni caso, pur volendo partire da un valore pari a quanto stimato dal CTU, occorre tener conto anche delle considerazioni di seguito esposte, come riportate nella Relazione del Gestore.

- a.** *“Il valore risente della minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva anche alle vendite all’asta. In base alle statistiche in ambito di vendite delegate, infatti, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno tre esperimenti d’asta deserti con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50% (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine).*
- b.** *Trattandosi, inoltre, di un bene indiviso è agevolmente immaginabile l’ulteriore sensibile compressione del ricavato che ne deriverebbe, quale conseguenza dei radicali interventi di ristrutturazione cui l’immobile dovrebbe essere sottoposto per dividerlo.*
- c.** *Nel caso di specie, anche prospettando una più che ottimistica aggiudicazione del bene a €. 75.000,00 (cioè al terzo esperimento) è evidente che il ricavato della vendita dell’immobile non consentirebbe il soddisfacimento integrale dei creditori, considerando l’ulteriore inevitabile aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto.*
- d.** *Tenuto conto, quindi, della crisi congiunturale del settore immobiliare, la messa in vendita del bene non consente di prevedere un introito nel breve/medio periodo tale da consentire di pagare integralmente i creditori ed è, inoltre, da tenere presente che la vendita coattiva a seguito di esecuzione immobiliare comporta spese certe per i creditori e tempi/valori incerti per il realizzo.*
- e.** *Al contrario, con il piano del consumatore i creditori, privilegiati e chirografari, potranno veder ridurre mensilmente il proprio credito già a partire dal momento successivo all’omologazione del Piano stesso.*
- f.** *Peraltro, la proposta percentuale di pagamento dei creditori chirografari (46% circa) rientra nei limiti previsti dall’art. 160 L.F., ult. comma, in tema di concordato preventivo, il quale prevede una percentuale minima di soddisfazione dei chirografari (20%) inferiore a quella proposta.*
- g.** *Ma di più, l’eventuale liquidazione del bene avrebbe, quale ulteriore conseguenza, la diminuzione delle risorse dell’istante da poter destinare al rimborso delle obbligazioni pregresse in quanto alle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare, si andrebbero ad aggiungere quelle per il reperimento, l’affitto e l’approntamento di un’abitazione ove trasferirsi.*
- h.** *Evidenti i risvolti negativi anche per i creditori i quali, al più, potrebbero rivalersi in via esecutiva sull’unico importo fisso percepito dalla Sig.ra Santino, ovvero la pensione mensile di circa €. 1.500,00.*
- i.** *Tuttavia, il limite massimo di pignorabilità della pensione, stabilito per legge nella misura di ^{1/5}, comporterebbe che solo il primo tra i creditori vedrebbe soddisfare il suo credito (in tempi comunque non brevi), mentre gli altri dovrebbero attendere la piena soddisfazione del precedente mettendosi, come si è soliti dire, ‘in coda’.”*

H. Motivi d'urgenza

Come è stato ampiamente sopra dettagliato, l'immobile di cui la ricorrente è piena proprietaria nella misura del 50%, è stato oggetto di pignoramento immobiliare (RGE [REDACTED]).

* * *

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Gestore della Crisi nella Relazione Particolareggiata, la Ricorrente rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata come sopra,

CHIEDE

All'Ill.mo Tribunale adito, Voglia ex art. 7, comma 1 bis L. 3/2012

in via preliminare:

- Accertare e dichiarare che la proposta di piano del consumatore indicata soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. 3/2012;
- Accertare e dichiarare che nessun atto è stato posto in essere in frode ai creditori;
- Disporre la sospensione della procedura di esecuzione immobiliare avente RGE [REDACTED] pendente presso questo Tribunale di Napoli;

in via principale:

- Previa emissione del decreto di fissazione dell'udienza contenete l'ordine all' Organismo di Composizione della Crisi di comunicazione ai creditori della proposta e del decreto nei termini di cui all'art. 12 bis, co. 1, L. 3/2012, provvedere all'omologa del piano proposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis L. 3/2012.

Con riserva di ulteriore produzione documentale ovvero una sua integrazione ove necessario.

Si allega:

doc. 1 - Relazione particolareggiata e documentazione allegata come da separato indice.

Si dichiara che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche, in relazione alla materia del presente ricorso l'importo del contributo unificato di € 98,00 e la marca per diritti di € 27,00.

Con osservanza,

Roma - Napoli, il 10 luglio 2020

Avv. Francesca Scoppetta